

Bruxelles, 4 marzo 2019
(OR. en)

7075/19

PUBLIC 10
INF 39

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - NOVEMBRE 2018

Il presente documento elenca gli atti¹ adottati dal Consiglio nel novembre 2018^{2 3}.

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (si vedano i titoli in *corsivo*).

² Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

³ Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL NOVEMBRE 2018

3646^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) tenutasi a Bruxelles il 6 novembre 2018

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Visti per i cittadini di paesi terzi (codificazione)</i> Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo GU L 303 del 28.11.2018, pagg. 39-58	50/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
<i>Regolamento Eurojust</i> Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio GU L 295 del 21.11.2018, pagg. 138-183	37/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, IE, UK

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si rammarica che su diversi punti i colegislatori abbiano deciso di discostarsi dall'orientamento concordato nella dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, senza fornire una motivazione adeguata. Ciò vale, in particolare, per il numero di rappresentanti della Commissione in seno al collegio/consiglio di amministrazione e la procedura per la nomina e la revoca del direttore amministrativo di Eurojust. La Commissione valuterà l'impatto di tali scostamenti sul funzionamento dell'Agenzia al momento opportuno e fa presente che essi non dovrebbero essere considerati come un precedente per altre agenzie.

<i>Regolamento sul congelamento e la confisca</i> Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca GU L 303 del 28.11.2018, pagg. 1-38	38/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, IE
<i>Revisione della direttiva AVMS</i> Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato GU L 303 del 28.11.2018, pagg. 69-92	33/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: CZ, DK, IE, NL, FI astenuti: LU, UK
Dichiarazione della Lettonia La Repubblica di Lettonia richiama l'attenzione sul fatto che l'espressione giuridica "veikt uzņēmējdarbību", utilizzata nella versione linguistica lettone della direttiva in riferimento al luogo di stabilimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi, significa "svolgere attività commerciali". Di conseguenza, differisce in modo sostanziale dal significato giuridico dell'espressione "to be established", utilizzata nella versione inglese del testo e in tutte le traduzioni nelle altre lingue. La Repubblica di Lettonia rileva che l'uso incoerente e impreciso di tale terminologia giuridica fondamentale crea incertezza del diritto, con conseguenze imprevedibili. Non solo rischia di alterare il parallelismo giuridico tra le varie versioni linguistiche della direttiva, ma potrebbe anche causare incertezza del diritto e discrepanze nell'interpretazione giuridica al momento di recepire la direttiva nel diritto nazionale degli Stati membri. Ciò potrebbe risultare particolarmente problematico nell'ambito dei servizi transfrontalieri, tra cui i servizi a richiesta e le piattaforme per la condivisione di video. La Repubblica di Lettonia osserva che l'espressione "to be established" è utilizzata, in un contesto analogo, nell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dove è tradotta in lingua lettone con "izveidot". Sebbene il termine "izveidot" si avvicini al significato di stabilire un'impresa, la Lettonia proporrebbe l'utilizzo del termine "dibināt" ("fondare o stabilire"), che costituisce una traduzione più precisa ed eviterebbe interpretazioni erranee e incertezza del diritto. La Repubblica di Lettonia intende avviare la procedura di rettifica della direttiva al fine di assicurare un uso coerente e corretto della terminologia.			

Dichiarazione comune di Finlandia, Irlanda e Paesi Bassi

Noi sottoscritti Stati membri riteniamo che la promozione del mercato unico digitale sia estremamente importante e riconosciamo la necessità di rivedere il quadro normativo relativo ai servizi di media audiovisivi tenendo conto dell'evoluzione del mercato, dei consumi e della tecnologia.

La protezione dei minori dai contenuti nocivi e di tutti i cittadini dall'incitamento all'odio è di per sé una finalità legittima. Tuttavia, come è stato ripetutamente affermato durante i negoziati, la direttiva AVMS non è il contesto adatto per regolamentare le piattaforme per la condivisione di video dal momento che l'ambito di applicazione della direttiva contempla solo i servizi di media audiovisivi, in cui il fornitore di servizi ha la responsabilità editoriale dei contenuti del programma. La regolamentazione proposta delle piattaforme per la condivisione di video è difficilmente controllabile e può comportare effetti collaterali indesiderati e un onere amministrativo sproporzionato. Anziché regolamentare eccessivamente le piattaforme per la condivisione di video, è opportuno porre un'enfasi particolare sulla promozione dell'alfabetizzazione mediatica critica e dell'educazione ai media negli Stati membri.

Riteniamo che tale mancanza di chiarezza, aggravata dall'assenza di valutazioni di impatto e di una solida base di elementi fattuali, possa compromettere la certezza del diritto necessaria sia ai regolatori e all'industria per attuare le disposizioni in modo chiaro, coerente ed efficace sia all'industria per produrre innovazione. Può inoltre minacciare la capacità dei cittadini europei di esercitare i loro diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione.

Per i motivi esposti nella presente dichiarazione e durante i negoziati sulla proposta, voteremo contro la direttiva quando sarà presentata per l'adozione tra i punti "I" nella riunione del Coreper del 24.10.2018 e tra i punti "A" nella sessione del Consiglio del 6.11.2018 (PE-CONS 33/18). La Finlandia, l'Irlanda e i Paesi Bassi chiedono al Segretariato generale del Consiglio di iscrivere la presente dichiarazione nei rispettivi processi verbali della riunione e della sessione summenzionate.

<i>Direttiva sulla proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile e del meccanismo di reazione rapida (IVA)</i> Direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA GU L 282 del 12.11.2018, pagg. 5-7	12033/18	Adozione all'unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
<i>Direttiva sulle aliquote IVA applicate alle pubblicazioni elettroniche</i> Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici GU L 286 del 14.11.2018, pagg. 20-21	12657/18	Adozione all'unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Decisione del Consiglio che accetta la nomina dei revisori esterni della Lietuvos bankas</i> Decisione (UE) 2018/1664 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Lietuvos Bankas GU L 278 dell'8.11.2018, pagg. 22-22	13067/18
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio su una deroga IVA concessa alla Slovenia per continuare a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1700 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 285 del 13.11.2018, pagg. 78-79	12984/18
<i>Corte dei conti europea - Relazione speciale n. 13/2018 "Lotta alla radicalizzazione che sfocia in atti terroristici" - Conclusioni</i> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 13/2018 della Corte dei conti europea dal titolo "Lotta alla radicalizzazione che sfocia in atti terroristici: la Commissione ha risposto alle esigenze degli Stati membri, ma si osservano alcune carenze di coordinamento e valutazione"	13901/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Croazia, gestione delle frontiere esterne</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della Croazia al fine del soddisfacimento delle condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (nuova visita)	13902/18
<i>Venezuela - Misure restrittive - Riesame - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela GU L 276 del 7.11.2018, pagg. 10-11	13014/18

<i>Venezuela - Misure restrittive - Riesame - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela GU L 276 del 7.11.2018, pagg. 1-2	13016/18
<i>Repubblica popolare democratica di Corea - Misure restrittive - Recepimento delle misure ONU - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1657 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 276 del 7.11.2018, pagg. 12-18	13089/18
<i>Repubblica popolare democratica di Corea - Misure restrittive - Recepimento delle misure ONU - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1654 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 276 del 7.11.2018, pagg. 3-8	13092/18
<i>Accademia europea per la sicurezza e la difesa - Bilancio 2019 - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/1655 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/2382 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) GU L 276 del 7.11.2018, pagg. 9-9	12652/18
<i>Crediti all'esportazione - Decisione del Consiglio su una posizione dell'UE sul trasporto ferroviario nella riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico</i> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 140ª riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardo all'adozione di una decisione sull'ampliamento dell'ambito dell'allegato V dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico	11447/18

<i>Crediti all'esportazione - Decisione del Consiglio relativa a una posizione dell'UE sulla Turchia nella riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico</i> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico	11957/18
Dichiarazione della Repubblica di Cipro Per i motivi elencati in appresso Cipro non è in grado di approvare la proposta del Consiglio relativa alla richiesta della Turchia di diventare partecipante all'accordo [dell'OCSE] sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Il quadro di negoziazione per l'adesione della Turchia, adottato all'unanimità dal Consiglio nell'ottobre 2005, impone alla Turchia, fra l'altro, di allineare progressivamente le sue politiche relative ai paesi terzi e le sue posizioni in seno alle organizzazioni internazionali (anche per quanto riguarda l'adesione di tutti gli Stati membri dell'UE a tali organizzazioni e accordi) con le politiche e le posizioni adottate dall'Unione e i suoi Stati membri. In evidente violazione di tale obbligo, la Turchia segue una politica consistente nel porre sistematicamente il veto all'adesione di Cipro a varie organizzazioni internazionali, fra cui l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). In particolare, dal 1995 la Turchia pone sistematicamente il veto alla domanda di adesione di Cipro all'OCSE. Nonostante i ripetuti richiami dell'UE, l'orientamento della Turchia continua a essere quello di escludere uno Stato membro dell'UE per motivi politici e ostacola il corretto funzionamento dell'OCSE. Inoltre, sia il quadro di negoziazione sia il partenariato per l'adesione riveduto tra l'UE e la Turchia del febbraio 2008 esigono che quest'ultima attui, integralmente e in modo non discriminatorio, il protocollo aggiuntivo all'Unione doganale e proceda alla normalizzazione delle relazioni con tutti gli Stati membri dell'UE, compresa la Repubblica di Cipro. Si ricorda anche che l'obbligo della Turchia di riconoscere tutti gli Stati membri dell'UE, compresa la Repubblica di Cipro, è un elemento necessario del processo di adesione, come stabilito nella dichiarazione del 21 settembre 2005. Nonostante gli espliciti obblighi delineati sopra e i ripetuti inviti dell'UE in tal senso, la Turchia continua a opporsi all'adesione di Cipro alle organizzazioni internazionali, compresa l'OCSE, rifiuta di attuare il protocollo aggiuntivo nei confronti della Repubblica di Cipro e non ha preso alcuna misura per normalizzare le sue relazioni con essa. Per questi motivi, e tenuto conto della continua evidente violazione, da parte della Turchia, dei suoi obblighi nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri, la Repubblica di Cipro si vede costretta a votare contro l'adozione della presente decisione del Consiglio.	

<i>Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE nel comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'UE e l'Australia in merito al regolamento interno del comitato misto</i> Decisione (UE) 2018/1714 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei suoi sottocomitati e gruppi di lavoro GU L 286 del 14.11.2018, pagg. 22-29	12606/18
<i>Decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione in merito al progetto di norme CESNI relative alle qualifiche professionali</i> Decisione (UE) 2018/1663 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna GU L 278 dell'8.11.2018, pagg. 20-21	12437/18
<i>Decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione in merito al progetto di norme CESNI relative ai requisiti tecnici</i> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito, con riguardo alle modifiche di tale convenzione GU L 282 del 12.11.2018, pagg. 13-14	13285/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE sull'UNECE (novembre 2018)</i> DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, nei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 e 137 e del regolamento tecnico mondiale UNECE n. 9 e le proposte di tre nuovi regolamenti UNECE GU L 37 dell'8.2.2019, pagg. 120-126	13073/18

<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (Uruguay, 23 novembre 2018)</i> Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito ad alcune risoluzioni da votare nella sedicesima assemblea generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), che si terrà a Punta del Este (Uruguay) il 23 novembre 2018		13163/18	
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con il Regno del Marocco sul partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)</i> Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)		6534/18	
Conclusioni del Consiglio sulle statistiche dell'UE		13865/18	
Conclusioni sui finanziamenti per il clima per la COP24		13864/18	
3647^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri/Commercio) tenutasi a Bruxelles il 9 novembre 2018			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Trasferimento dell'ABE</i> Regolamento (UE) 2018/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 291 del 16.11.2018, pagg. 1-2	39/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK

Dichiarazione del Consiglio

Rammentando l'impegno del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a cooperare in modo leale e trasparente e alla luce della procedura seguita per il trasferimento di EMA e ABE, che era specifica per la situazione e non costituiva un precedente per l'assegnazione della sede delle agenzie in futuro,

pur rammentando i trattati, il Consiglio riconosce il valore di un maggiore scambio di informazioni sin dalle prime fasi delle procedure future per l'assegnazione della sede delle agenzie.

Tale scambio immediato di informazioni renderebbe più facile l'esercizio dei diritti delle tre istituzioni ai sensi dei trattati attraverso le relative procedure.

Il Consiglio prende atto della richiesta del Parlamento europeo di rivedere, quanto prima, l'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate del 2012. In primo luogo, invita la Commissione a fornire entro aprile 2019 un'analisi approfondita dell'attuazione dell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta per quanto riguarda la sede delle agenzie decentrate. Tale analisi servirà da base per valutare la strada da seguire per avviare il processo di tale revisione.

<i>Trasferimento dell'EMA</i> Regolamento (UE) 2018/1718 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 291 del 16.11.2018, pagg. 3-4	40/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: IT astenuti: UK
--	-------	-------------------------	---

Dichiarazione del Consiglio

Rammentando l'impegno del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a cooperare in modo leale e trasparente e alla luce della procedura seguita per il trasferimento di EMA e ABE, che era specifica per la situazione e non costituiva un precedente per l'assegnazione della sede delle agenzie in futuro,

pur rammentando i trattati, il Consiglio riconosce il valore di un maggiore scambio di informazioni sin dalle prime fasi delle procedure future per l'assegnazione della sede delle agenzie.

Tale scambio immediato di informazioni renderebbe più facile l'esercizio dei diritti delle tre istituzioni ai sensi dei trattati attraverso le relative procedure.

Il Consiglio prende atto della richiesta del Parlamento europeo di rivedere, quanto prima, l'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate del 2012. In primo luogo, invita la Commissione a fornire entro aprile 2019 un'analisi approfondita dell'attuazione dell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta per quanto riguarda la sede delle agenzie decentrate. Tale analisi servirà da base per valutare la strada da seguire per avviare il processo di tale revisione.

Dichiarazione dell'Italia

L'Italia non può sostenere la proposta di modifica del Regolamento (CE) 726/2004 in materia di sede dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA). Come evidenziato nel proprio ricorso presentato presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea lo scorso 30 gennaio (causa C-59/18), il Governo italiano ritiene che la decisione, adottata a margine della riunione del 20 novembre 2017 del Consiglio dell'Unione europea in formazione "Affari generali" e che ha individuato la città di Amsterdam quale nuova sede di EMA, sia stata viziata da uno sviamento di potere per difetto di istruttoria e grave travisamento dei fatti in ragione di informazioni inesatte o fuorvianti sulle caratteristiche e le tempistiche di messa a disposizione della nuova Sede ad Amsterdam. Ciò è confermato dalla circostanza che il trasferimento nei locali della nuova Sede (Vivaldi Building) avrà luogo a partire dal 16 novembre 2019 anziché dal 1° aprile 2019 come inizialmente previsto nell'offerta olandese e riportato nel rapporto della Commissione. Inoltre, il nuovo centro conferenze, centrale per l'attività dell'Agenzia, non sarà pronto, come inizialmente previsto, il 1° aprile 2019 ma sarà consegnato contestualmente al nuovo edificio solo a partire dal 16 novembre 2019.

<i>Regolamento che modifica il regolamento sulle disposizioni comuni: adeguamento tecnico 2018 (IOG)</i> Regolamento (UE) 2018/1719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e le risorse per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione GU L 291 del 16.11.2018, pagg. 5-7	57/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
<i>Regolamento eu-LISA</i> Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 GU L 295 del 21.11.2018, pagg. 99-137	29/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: UK non partecipanti: DK, IE
Dichiarazione della Commissione La Commissione si rammarica che su diversi punti i colegislatori abbiano deciso di discostarsi dalla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, senza fornire una motivazione adeguata. Ciò vale, in particolare, per lo scostamento relativo alla procedura di nomina e revoca del direttore esecutivo di EU-LISA, per il quale non è stata fornita alcuna motivazione e che rischia di incidere sull'autonomia dell'Agenzia, e per quello relativo alla proroga automatica del mandato del direttore esecutivo. La Commissione si rammarica inoltre per lo scostamento dalla dichiarazione congiunta per quanto riguarda la realizzazione di una valutazione complessiva dell'Agenzia, che rischia di costituire un modo per interferire con l'indipendenza della Commissione nella realizzazione di tale valutazione. La Commissione consulterà il consiglio di amministrazione nel quadro delle proprie attività generali di consultazione delle parti interessate. La Commissione valuterà l'impatto di tali scostamenti sul funzionamento dell'Agenzia al momento opportuno e fa presente che essi non dovrebbero essere considerati come un precedente per altre agenzie.			
<i>Regolamento sulla libera circolazione dei dati</i> Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 303 del 28.11.2018, pagg. 59-68	53/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

3648^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi a Bruxelles il 12 novembre 2018**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Spagna, frontiera esterna</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della Spagna sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne	13548/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Svizzera, frontiera esterna</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Svizzera, dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne	13550/18
<i>Decisione del Consiglio relativa ai contributi al FES: massimale 2020, importo annuo 2019, prima quota 2019, previsione 2021-2022</i> Decisione (UE) 2018/1715 del Consiglio, del 12 novembre 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2020, l'importo annuo per il 2019, la prima quota per il 2019 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2021 e 2022 GU L 286 del 14.11.2018, pagg. 30-32	13344/18
Dichiarazione del Regno Unito Il Regno Unito è ancora in attesa di una risposta in merito alle preoccupazioni espresse a livello politico ad agosto, anche tramite la lettera trasmessa dal Ministro dello sviluppo internazionale alla Commissione in data 23 agosto 2018, relativamente al trattamento delle entità del Regno Unito nelle procedure di gara d'appalto dei programmi UE. Si tratta di una questione di fondamentale importanza che sta comportando conseguenze negative non necessarie per la programmazione dello sviluppo prevista e in corso. Le azioni della Commissione rischiano di privare i beneficiari dell'assistenza allo sviluppo dell'UE dell'accesso alle migliori competenze disponibili nel quadro di una concorrenza aperta e leale, poiché scoraggiano le organizzazioni del Regno Unito dal presentare offerte relative all'attuazione di programmi. Abbiamo l'obbligo di rendere conto al parlamento del Regno Unito del fatto che l'aiuto allo sviluppo oltremare fornito dal Regno Unito è speso in modo efficace e presenta un buon rapporto costi-risultati, il che va a incidere anche sui partner che forniscono tale aiuto. In attesa delle garanzie richieste alla Commissione, il governo del Regno Unito ritiene di non essere in grado di votare a favore della decisione del Consiglio sui contributi al FES.	

<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE sulla COP2 della convenzione di Minamata sul mercurio</i> Decisione (UE) 2018/1730 del Consiglio, del 12 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all'adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, a esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della convenzione GU L 288 del 16.11.2018, pagg. 7-8		13416/18	
3651^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi a Bruxelles il 19 novembre 2018			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Sistema d'informazione Schengen (SIS): regolamento SIS relativo ai rimpatri</i> Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare GU L 312 del 7.12.2018, pagg. 1-13	34/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, IE, UK
Dichiarazione del Consiglio sulle sinergie tra il SIS e altri sistemi d'informazione Il Consiglio ritiene che l'uso ottimale dei dati già disponibili nei pertinenti sistemi d'informazione a livello europeo ai fini del sistema d'informazione Schengen possa facilitare il lavoro delle autorità competenti degli Stati membri e ridurre l'onere amministrativo. Per esempio, le sinergie tra il sistema d'informazione Schengen e il futuro sistema di ingressi/uscite consentirebbero uno scambio di informazioni più facile e veloce in caso di riscontri positivi, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda le segnalazioni di rimpatrio inserite nel SIS in relazione a cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne di uno Stato membro: un meccanismo automatizzato di segnalazione di riscontri positivi tra questi due sistemi potrebbe apportare notevoli vantaggi. Il Consiglio invita pertanto la Commissione europea a cercare quanto prima possibili sinergie tra il sistema d'informazione Schengen e altri pertinenti sistemi d'informazione dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare Eurodac e il futuro sistema di ingressi/uscite, oltre alle sinergie attualmente oggetto di discussione nel contesto dell'interoperabilità.			

Dichiarazione del Belgio

Il Belgio si compiace della conferma del raggiungimento dell'accordo politico sui tre strumenti riguardanti il SIS. Il sistema d'informazione Schengen di terza generazione migliorerà il funzionamento del sistema e contribuirà ad aumentare la sicurezza interna negli Stati membri.

Gli Stati membri devono attuare gli obiettivi ambiziosi e le nuove funzionalità del SIS, il che implica una grossa mole di lavoro preparatorio. Nel caso specifico del regolamento sull'uso del SIS per il rimpatrio, ciò significa per il Belgio essere pronto a inserire nel sistema d'informazione Schengen circa 35 000 decisioni di rimpatrio ogni anno. Dal momento che si tratta di una funzionalità completamente nuova, il Belgio avrebbe preferito disporre di più tempo per l'adempimento di questo nuovo obbligo. Deplora inoltre le attuali disposizioni sull'entrata in funzione, che prevedono che la Commissione fissi una data tre anni dopo l'entrata in vigore dei regolamenti, una volta soddisfatte le condizioni di base. Se le condizioni non saranno soddisfatte entro il termine di tre anni, la Commissione dovrà presentare una proposta legislativa per modificare questa disposizione. Il Belgio è convinto che sarebbe stato preferibile optare per una soluzione più flessibile che permettesse di scostarsi dalla data di entrata in funzione prevista in caso di mancato rispetto delle condizioni in tempo utile, tenuto conto anche delle esperienze e delle lezioni tratte dall'entrata in funzione dei precedenti sistemi informatici nel settore dell'asilo e della migrazione (in particolare il SIS II).

<i>Sistema d'informazione Schengen (SIS): Regolamento SIS relativo alle verifiche di frontiera</i> Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 GU L 312 del 7.12.2018, pagg. 14-55	35/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, IE, UK
<i>Sistema d'informazione Schengen (SIS): Regolamento SIS relativo alla cooperazione di polizia</i> Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione GU L 312 del 7.12.2018, pagg. 56-106	36/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE sull'accordo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli (AETR)</i> Decisione (UE) 2018/1926 del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite GU L 313 del 10.12.2018, pagg. 13-38	13711/18
<i>Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI)</i> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) per quanto riguarda le condizioni di adesione del governo della Siria all'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola del 2015	13778/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in sede di Comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione "Commercio"</i> Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di associazione nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, l'Ucraina, dall'altra GU L 298 del 23.11.2018, pagg. 11-14	13499/18
<i>Decisioni Prüm: decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA in Irlanda</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1801 del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati sul DNA GU L 296 del 22.11.2018, pagg. 31-32	11282/18

<i>Decisioni Prüm: decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Irlanda</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1839 del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici GU L 298 del 23.11.2018, pagg. 15-16	11265/18
<i>Decisioni Prüm: decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Croazia</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1802 del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici GU L 296 del 22.11.2018, pagg. 33-34	11284/18
3652^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles il 19 novembre 2018	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Conclusioni relative al patto sulla dimensione civile della PSDC</i> Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative all'istituzione di un patto sulla dimensione civile della PSDC	14305/18
<i>Cooperazione strutturata permanente (PESCO) - Aggiornamento dell'elenco dei progetti - Decisione</i> Decisione del Consiglio che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO GU L 294 del 21.11.2018, pagg. 18-22	13939/18
Conclusioni del Consiglio sull'Etiopia	13960/18
Conclusioni del Consiglio sul Sudan	13957/18
Conclusioni del Consiglio sull'Afghanistan	13823/18
Conclusioni del Consiglio sul Pakistan	13824/18
<i>Conclusioni sulla strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni</i> Conclusioni del Consiglio sull'adozione di una strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni	13581/18

Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia dell'acqua	13991/18
<i>Lotta al traffico illecito e alla proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega araba - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/1789 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi GU L 293 del 20.11.2018, pagg. 24-31	13273/18
<i>Sostegno del SEESAC all'attuazione della tabella di marcia regionale volta a combattere il traffico illecito di armi nei Balcani occidentali - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali GU L 293 del 20.11.2018, pagg. 11-23	12975/18
<i>EUTM Somalia - Modifica e proroga - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/1787 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale GU L 293 del 20.11.2018, pagg. 9-10	12148/18
<i>Decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo Euratom/KEDO</i> Decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)	13261/18
<i>Decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo Euratom/KEDO (retroattività)</i> DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)	13263/18
Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell'UE	13978/18

3653^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Istruzione, gioventù, cultura e sport) tenutasi a Bruxelles il 26 e 27 novembre 2018**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Regolamento relativo ai mangimi medicati</i> Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 4 del 7.1.2019, pagg. 1-23	43/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione dell'Austria

In relazione allo scopo del regolamento, ovvero conseguire un livello elevato di protezione della salute umana, l'Austria desidera rilevare quanto segue:

La somministrazione di medicinali veterinari attraverso i mangimi dovrebbe essere consentita solo in caso di reale necessità (ossia in caso di malattia).

Nel quadro del nuovo regolamento relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati dovrebbe essere possibile, in linea con il principio di sussidiarietà, mantenere i sistemi di controllo stabiliti a livello nazionale per l'utilizzo di mangimi medicati direttamente nell'azienda agricola, come avviene attualmente in Austria con i miscelatori in azienda registrati.

Al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di un'agricoltura su piccola scala caratterizzata da una maggioranza di aziende familiari, è necessario che le disposizioni per la produzione di mangimi medicati siano attuate in modo realistico e praticabile per i miscelatori in azienda. La produzione e somministrazione di mangimi medicati da parte di agricoltori formati a tal fine e sotto il controllo di un veterinario costituiscono attualmente in Austria una prassi consolidata, che riduce al minimo numerosi rischi, in quanto consente di utilizzare i medicinali esattamente nel luogo e nella quantità necessari.

<i>Regolamento relativo ai medicinali veterinari</i> Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 4 del 7.1.2019, pagg. 43-167	45/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: CZ
Dichiarazione della Commissione Il nuovo regolamento dell'UE relativo ai medicinali veterinari dispone che gli Stati membri raccolgano e comunichino i dati sulle vendite e sull'impiego di antimicrobici negli animali. La Commissione ritiene che tali informazioni siano essenziali al fine di individuare possibili fattori di rischio per lo sviluppo e la diffusione della resistenza agli antimicrobici, monitorare le tendenze del consumo di antimicrobici, definire misure strategiche pertinenti e valutarne l'attuazione. Sebbene l'attuazione di tale prescrizione giuridica sia prevista mediante un approccio graduale (per fasi), potrebbe essere necessario un contributo sostanziale in termini di risorse amministrative, umane e finanziarie. Il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica riconosce che, al fine di produrre risultati duraturi e imprimere lo slancio necessario, è importante che la normativa UE in materia di resistenza antimicrobica (anche in relazione all'uso dei medicinali veterinari) sia attuata in modo adeguato. In tale contesto, nel summenzionato piano d'azione la Commissione si è impegnata a sostenere attivamente gli Stati membri nell'attuazione delle norme dell'UE, anche fornendo sostegno tecnico mediante il servizio di assistenza per le riforme strutturali (SRSS) per la definizione e l'attuazione di politiche contro la resistenza antimicrobica. La Commissione valuterà inoltre la possibilità di sostenere tale raccolta di dati negli Stati membri in linea con le sue proposte formulate nel contesto del futuro quadro finanziario pluriennale dell'UE.			

Dichiarazione della Repubblica ceca

La Repubblica ceca può concordare sul fatto che l'aggiornamento dell'attuale direttiva 2001/82/CE porterebbe vantaggi nel caso di una piena e ragionevole aderenza agli obiettivi e ai principi dichiarati dalla Commissione europea prima dell'inizio dei negoziati sul progetto di regolamento relativo ai medicinali veterinari.

La Repubblica ceca sostiene inoltre con determinazione l'obiettivo di contenere i rischi connessi alla resistenza agli antimicrobici. Tuttavia, il fatto che la nuova normativa non garantisca l'osservanza delle norme dell'UE da parte dei paesi terzi, tra l'altro per quanto riguarda le condizioni restrittive per l'uso di antimicrobici, indebolisce considerevolmente il messaggio politico dell'UE in merito all'impegno a combattere la resistenza agli antimicrobici e, al tempo stesso, compromette la competitività dei produttori dell'UE rispetto agli omologhi dei paesi terzi. Inoltre, il margine di flessibilità richiesto perché gli Stati membri possano garantire alternative adeguate agli antimicrobici, in particolare sui piccoli mercati, e i rischi connessi alla disponibilità futura di vecchi medicinali veterinari tradizionali rappresentano altri problemi fondamentali attinenti al nuovo regolamento.

La Repubblica ceca è del parere che la proposta comporterà un aumento degli oneri amministrativi e finanziari associati tanto per i bilanci pubblici quanto per le imprese private. Emerge chiaramente che l'attuazione del regolamento sarà più costosa di quanto inizialmente previsto. Il nuovo regolamento ridurrà inoltre la flessibilità e, di conseguenza, l'innovazione, il che può determinare una scarsa disponibilità di medicinali veterinari sul mercato ceco.

Il testo contiene anche evidenti errori che possono avere ripercussioni sulla salute dei consumatori.

La Repubblica ceca rileva con rammarico che, con l'approvazione del presente regolamento, si perda l'occasione di rispettare i principi dichiarati e perseguiti inizialmente.

La Repubblica ceca mantiene pertanto la posizione espressa in sede di Coreper dopo il trilogio (giugno 2018) e si astiene dalla votazione.

Dichiarazione della Germania

La Germania desidera formulare le seguenti osservazioni sugli articoli da 73 a 81 del testo figurante nel documento PE-CONS 45/18:

Il documento finale PE-CONS 45/18 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari rappresenta sostanzialmente un risultato globale equilibrato che traduce l'accordo raggiunto su molti punti importanti. Tuttavia, la Germania è preoccupata per il fatto che, nell'ambito della farmacovigilanza sui medicinali veterinari, si ponga l'accento sulla gestione dei segnali da parte del titolare dell'autorizzazione e non venga data continuità alle norme attualmente in vigore. Ciò vale in particolare per:

- la soppressione delle relazioni periodiche sulla sicurezza,
- il prolungamento del termine di notifica per gli effetti gravi indesiderati dei medicinali e
- la mancanza di differenziazione riguardo al grado di gravità degli effetti indesiderati dei medicinali.

Poiché, tuttavia, le discussioni hanno permesso complessivamente di raggiungere miglioramenti, le preoccupazioni che permangono da parte della Germania non le impediscono di approvare il documento di compromesso finale.

<i>Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 quale parte del pacchetto "medicinali veterinari"</i> Regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, il regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 4 del 7.1.2019, pagg. 24-42	44/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
--	-------	-------------------------	-----------------------------------

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ricorda la sua posizione secondo cui, nell'adeguare agli articoli 290 e 291 del TFUE i poteri e le competenze già conferiti alla Commissione, non è buona tecnica legislativa prevedere disposizioni transitorie in virtù delle quali gli atti adottati in precedenza dalla Commissione in forza di tali poteri e competenze devono continuare ad applicarsi a meno che e fintantoché non siano abrogati. Secondo la Commissione tali disposizioni affermano un'ovvietà, non sarebbero coerenti con altri atti legislativi e possono causare incertezza giuridica a un livello più generale.

La Commissione si rammarica del fatto che il presente strumento preveda un allineamento solo parziale dei poteri e delle competenze relativi alla procedura di regolamentazione con controllo già conferiti alla Commissione nella direttiva 2001/83 e nel regolamento 1901/2006, mentre i poteri e le competenze restanti dovranno essere allineati nel contesto dei negoziati relativi alla proposta di allineamento Omnibus [COM(2016) 799]. Secondo la Commissione l'allineamento avrebbe dovuto essere effettuato in modo completo in uno dei due strumenti.

Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2018
Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2018, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2018
GU C 430 del 29.11.2018, pagg. 1-1

13959/18

Maggioranza
qualificata

Tutti gli Stati membri
favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO

DOCUMENTO / DICHIARAZIONI

Conclusioni sulla relazione speciale n. 19/2018 della Corte dei conti europea su un'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 19/2018 della Corte dei conti europea dal titolo "La rete ferroviaria ad alta velocità in Europa non è una realtà, bensì un sistema disomogeneo e inefficace"

14757/18

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini della modifica del trattato della Comunità dell'energia
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini della modifica del trattato che istituisce la Comunità dell'energia

14073/18

Dichiarazione della Commissione relativa a un meccanismo di salvaguardia

La Commissione riconosce che gli Stati membri debbano avere il diritto di presentarle informazioni e richieste relative all'eventuale inadempienza di una parte contraente relativamente agli obblighi derivanti dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia e che la Commissione debba tenere nella massima considerazione dette informazioni e richieste.

A tale riguardo, la Commissione valuterà la possibilità di presentare una proposta adeguata di futura decisione del Consiglio concernente la conclusione di un protocollo che integri la decisione 2006/500/CE del Consiglio relativa alla conclusione del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

La Commissione comprende che un meccanismo di denuncia da parte degli Stati membri non escluda la possibilità che soggetti privati informino direttamente la Commissione circa eventuali inadempienze di una parte contraente relativamente agli obblighi derivanti dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Dichiarazione della Commissione concernente la base giuridica e il comitato speciale

La Commissione resta del parere che l'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE fornisca una base giuridica sufficiente per la decisione e che non sia necessaria una base giuridica sostanziale. Ritene inoltre che la scelta di una base giuridica sostanziale non incida sulle regole di voto del Consiglio.

La decisione in questione non rientra in nessuno dei casi menzionati all'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE. Pertanto l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del TFUE stabilisce la norma procedurale applicabile (vedasi, per analogia, la causa C-687/15).

La Commissione ricorda inoltre che, in conformità della giurisprudenza costante della Corte (si vedano, per esempio, le cause C-459/03, punto 94, e C-600/14), l'esistenza della competenza esterna dell'Unione rispetto a una competenza condivisa non dipende dall'adozione di atti di diritto derivato che disciplinano il settore interessato.

La Commissione conferma inoltre che nelle direttive di negoziato il Consiglio non può prevedere che il comitato speciale debba definire una posizione comune o formulare orientamenti, in quanto dette stipulazioni violano l'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, come confermato dalla Corte di giustizia nella causa C-425/13.

Infine, la Commissione attira l'attenzione del Consiglio sul fatto che le direttive di negoziato da esso formulate non sono vincolanti e che il comitato speciale ha una funzione meramente consultiva (cfr. causa C-425/13, punto 88).

<i>Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE nell'ambito dell'OTIF - Consultazione scritta degli esperti tecnici (novembre 2018)</i> Decisione (UE) 2018/1875 del Consiglio, del 26 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi — Disposizioni generali — Sottosistemi (UTP GEN-B) e delle prescrizioni tecniche uniformi — Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) GU L 306 del 30.11.2018, pagg. 50-52	13299/18
<i>Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE nella Comunità dell'energia</i> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e nel Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia (Skopje, 28 e 29 novembre 2018)	14097/18
<i>Regolamento su nuove categorie di aiuti di Stato orizzontali</i> Regolamento (UE) 2018/1911 del Consiglio, del 26 novembre 2018, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 311 del 7.12.2018, pagg. 8-9	14237/18
<i>Modifica degli accordi con il Brasile in materia di esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali - Decisione del Consiglio relativa alla firma</i> Decisione (UE) 2018/1869 del Consiglio, del 26 novembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali GU L 306 del 30.11.2018, pagg. 1-3	13444/18

<i>Modifica degli accordi con il Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari - Decisione del Consiglio relativa alla firma</i> Decisione (UE) 2018/1870 del Consiglio, del 26 novembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari GU L 306 del 30.11.2018, pagg. 4-6	13447/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Norvegia, protezione dei dati</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione, da parte della Norvegia, dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati	14114/18
<i>Decisione del Consiglio nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Omnibus II)</i> Decisione (UE) 2018/1867 del Consiglio, del 26 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Omnibus II) (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 304 del 29.11.2018, pagg. 29-31	13109/18
<i>Conclusioni sul ruolo dell'animazione socioeducativa nel contesto delle questioni relative a migrazione e rifugiati</i> Conclusioni sul ruolo dell'animazione socioeducativa nel contesto delle questioni relative a migrazione e rifugiati GU C 441 del 7.12.2018, pagg. 5-10	14837/18

Dichiarazione della Grecia

Dal primo momento in cui è stato presentato il progetto di "Conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'animazione socioeducativa nel contesto delle questioni relative a migrazione e rifugiati", la Grecia ne condivide pienamente gli obiettivi e partecipa in modo costruttivo alle discussioni in sede di Consiglio al fine di giungere a un testo completo e solido, che definisca gli orientamenti per l'approvazione di politiche ispirate alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai valori europei e armonizzate con essi.

La Grecia intende chiarire che accetta il testo nella sua forma finale solo a titolo di compromesso e desidera esprimere le proprie preoccupazioni riguardo all'"annacquamento" delle conclusioni del Consiglio. Il testo non contiene riferimenti specifici ai giovani migranti, né tanto meno ai richiedenti asilo e agli apolidi. A causa dell'esclusione di tali termini dalla versione finale del testo, le conclusioni non rispecchiano in modo evidente, a nostro parere, la volontà di sostenere tali categorie di giovani in situazione vulnerabile. Deploriamo con forza la mancanza di riferimenti concreti a questi gruppi e l'uso, invece, di "cittadini di paesi terzi", espressione neutra, troppo ampia e priva di contenuto politico.

La Grecia ritiene, come indicato in sede di organi preparatori del Consiglio, che il messaggio politico non dovrebbe essere debole, ambiguo e oscuro. Dato che l'impatto politico di queste conclusioni del Consiglio sul dibattito pubblico rischia di essere drasticamente ridotto, la Grecia invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per sostenere a fondo l'obiettivo perseguito dal testo politico in esame.

Raccomandazione sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell'istruzione superiore e dell'istruzione secondaria superiore
Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero
GU C 444 del 10.12.2018, pagg. 1-8

14081/18

Dichiarazione della Grecia

La Grecia ritiene che la proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero rappresenti un'opportuna iniziativa che ha un grande potenziale di sostenere la mobilità transfrontaliera dei discenti. Condividiamo l'obiettivo politico di una più stretta cooperazione e riconosciamo gli sforzi compiuti dalla presidenza, dalla Commissione e dagli Stati membri. Appoggiamo altresì l'approccio graduale per promuovere la trasparenza e costruire la fiducia tra gli Stati membri quale prerequisito importante per far avanzare il riconoscimento dei titoli dell'istruzione superiore.

Alla luce di quanto precede, riteniamo che sia necessario esaminare le politiche europee di garanzia della qualità nell'istruzione superiore transnazionale, come pure le sfide che esse pongono, specialmente a seguito delle recenti modifiche, e, nel far ciò, riconoscere nel contempo il ruolo svolto dai sistemi nazionali nel mantenimento della diversità educativa, culturale e sociale europea.

Desideriamo sottolineare che, a norma dell'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione sono materie di competenza nazionale; di conseguenza, per gli Stati membri è fondamentale che sia evitata qualunque deviazione dalle disposizioni di detto articolo. Nella definizione di "istituto di istruzione superiore" contenuta nella raccomandazione il termine "autorità nazionali" non è definito, il che consente una duplice interpretazione: può essere inteso come riferito alle autorità nazionali sia del paese di appartenenza sia di quello di accoglienza del titolo di studio in franchising. A nostro parere la mancanza di chiarezza non dovrebbe mettere in dubbio la responsabilità nazionale per quanto riguarda le ulteriori misure di attuazione della raccomandazione sul territorio degli Stati membri.

Occorre rilevare che non sono stati elaborati né adottati orientamenti in materia di garanzia della qualità e di accreditamento dei titoli di studio in franchising. Solo le conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 fanno riferimento alla questione, invitando gli Stati membri ad avviare una cooperazione tra autorità nazionali dei paesi di appartenenza e di accoglienza al fine di garantire l'accREDITamento dei titoli di studio in franchising. Le conclusioni propongono un quadro molto generale che dipende dalla cooperazione tra autorità nazionali e non possono costituire, di per sé, la base di una procedura di accREDITamento poiché non sono state seguite da specifici orientamenti per la cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri; tutto questo rende inapplicabile il loro contenuto ai fini della presente raccomandazione, perché essa sostanzialmente non può garantire la qualità dei titoli di studio accREDITati.

Al fine di non mettere in dubbio la responsabilità e la competenza nazionale degli Stati membri sulle questioni relative ai rispettivi sistemi e alle rispettive politiche di istruzione, né di fare concessioni in relazione allo status e alla qualità dei titoli di studio da riconoscere, mettiamo in chiaro che nella nostra interpretazione il termine "autorità nazionali", di cui alla definizione di istituto di istruzione superiore, è riferito alle autorità nazionali dello Stato membro in cui esso opera ai fini della garanzia della qualità dell'istruzione superiore. È sulla base di questa intesa che la Grecia attuerà la raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero.

L'obiettivo fondamentale dell'attuazione efficace della garanzia della qualità nell'istruzione transnazionale rimane il perseguimento di una maggiore qualità nell'istruzione superiore. È nell'interesse di tutti assicurare che l'istruzione continui a svilupparsi a beneficio dei nostri giovani e delle generazioni future.

Dichiarazione della Germania

La Repubblica federale di Germania condivide l'obiettivo politico di una più stretta cooperazione per agevolare il riconoscimento dei diplomi dell'istruzione superiore e dell'istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero al fine di aprire l'accesso al proseguimento degli studi. Tale obiettivo era stato formulato dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 14 dicembre 2017. La raccomandazione del Consiglio proposta può apportare un importante contributo alla realizzazione di detto obiettivo.

Gli Stati membri hanno già compiuto progressi significativi nel riconoscimento dei titoli di studio in diversi ambiti dell'istruzione e continuano a portare avanti tale processo. Per esempio, questioni relative al riconoscimento dei diplomi dell'istruzione superiore sono trattate in sede di cooperazione nel quadro del processo di Bologna, ben oltre la Comunità. Inoltre, a livello europeo gli Stati membri cooperano nell'ambito generale dell'istruzione al fine di garantire la trasparenza dei titoli di studio, che costituiscono strumenti fondamentali di supporto alle decisioni nell'ambito delle procedure nazionali di riconoscimento. La "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea" ("convenzione di Lisbona sul riconoscimento") del 1997 ci fornisce già un insieme di strumenti per il riconoscimento reciproco dei diplomi dell'istruzione ai fini del proseguimento degli studi.

La raccomandazione proposta, basata sulla convenzione di Lisbona sul riconoscimento, rappresenta un altro passo verso il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri in questo ambito. La Repubblica federale di Germania si compiace dell'approccio differenziato della raccomandazione del Consiglio, che nel contesto del riconoscimento dei diplomi dell'istruzione secondaria istituisce un approccio graduale al fine di promuovere la trasparenza e costruire la fiducia tra gli Stati membri. La costruzione della fiducia rappresenta un importante prerequisito per compiere progressi nell'ambito del riconoscimento dei diplomi dell'istruzione secondaria.

Alla luce della diversità dei sistemi dell'istruzione degli Stati membri, in particolare nel settore dell'istruzione scolastica generale e dell'istruzione professionale, la Repubblica federale di Germania si oppone al riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell'istruzione secondaria superiore che esclude completamente gli esami di equivalenza. A parere della Germania, gli Stati membri devono mantenere, in linea generale, la possibilità di far sostenere esami di equivalenza. La Repubblica federale di Germania è quindi favorevole alla possibilità di svolgere esami di equivalenza in casi debitamente giustificati, come indicato nella raccomandazione del Consiglio proposta.

Per concludere, la Repubblica federale di Germania desidera mettere in evidenza la responsabilità degli Stati membri in relazione al contenuto dell'insegnamento e all'organizzazione del sistema di istruzione, e quindi la loro competenza esclusiva per quanto riguarda le ulteriori misure di attuazione della raccomandazione, nonché le disposizioni dell'articolo 165 TFUE.

<i>Conclusioni sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022</i> Conclusioni del Consiglio sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022 GU C 460 del 21.12.2018, pagg. 12-25	14984/18
Dichiarazione della Germania La formulazione proposta dalla presidenza a titolo della priorità E (Relazioni culturali internazionali / Metodi di lavoro) va interpretata nel senso che continuerà a esservi la possibilità di elaborare la futura strategia dell'UE per le relazioni culturali internazionali con la partecipazione degli organi del Consiglio competenti in materia di politica estera e di sicurezza comune e con il coinvolgimento, in particolare, di rappresentanti dei ministeri degli esteri.	
<i>Conclusioni sul rafforzamento dei contenuti europei nell'economia digitale</i> Conclusioni sul rafforzamento dei contenuti europei nell'economia digitale GU C 457 del 19.12.2018, pagg. 2-7	14986/18
<i>Conclusioni sulla dimensione economica dello sport e i suoi benefici socioeconomici</i> Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla dimensione economica dello sport e i suoi benefici socioeconomici GU C 449 del 13.12.2018, pagg. 1-5	14945/18
3654^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri/Sviluppo) tenutasi a Bruxelles il 29 e 30 novembre 2018	
ATTI NON LEGISLATIVI	
<i>Conclusioni sull'istruzione nelle situazioni di emergenza e nelle crisi prolungate</i> Conclusioni sull'istruzione nelle situazioni di emergenza e nelle crisi prolungate	14719/18
<i>Conclusioni sulla relazione 2017 relativa all'attuazione del piano d'azione sulla parità di genere II</i> Conclusioni del Consiglio concernenti l'attuazione del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere II nel 2017: rafforzare la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE	14551/18
<i>Conclusioni sul quadro riveduto dei risultati dell'UE in materia di cooperazione internazionale e sviluppo</i> Conclusioni del Consiglio sul quadro riveduto dei risultati dell'UE in materia di cooperazione internazionale e sviluppo	14553/18

Conclusioni sulla sicurezza alimentare e nutrizionale Rafforzare la sicurezza alimentare e nutrizionale mondiale	14554/18
Regolamento recante il regolamento finanziario per l'11° FES Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 GU L 307 del 3.12.2018, pagg. 1-21	13257/18
Procedure scritte concluse il 28 novembre 2018	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1868 del Consiglio, del 28 novembre 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 304 del 29.11.2018, pagg. 32-34	14463/18
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1863 del Consiglio, del 28 novembre 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 304 del 29.11.2018, pagg. 1-2	14465/18

3655^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)) tenutasi a Bruxelles il 29 e 30 novembre 2018

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Conclusioni "Legiferare meglio" (relazione speciale n. 16/2018 della Corte dei conti)</i> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 16/2018 della Corte dei conti europea dal titolo "Riesame ex post della legislazione dell'UE: un sistema ben concepito, ma incompleto"	14137/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE sul CORSIA</i> Decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) GU L 325 del 20.12.2018, pagg. 25-28	14330/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e di uno scambio di lettere che accompagna l'accordo</i> Decisione (UE) 2018/2068 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo GU L 331 del 28.12.2018, pagg. 1-3	14365/18

Dichiarazione della Danimarca e della Germania

La Danimarca e la Germania mettono in rilievo l'importanza di un partenariato politico ed economico forte tra l'Unione europea e il Regno del Marocco.

La Danimarca e la Germania sottolineano l'importanza di rispettare il diritto dell'UE, del quale il diritto internazionale può essere considerato parte integrante, quando si negoziano accordi bilaterali. Abbiamo preso in attenta considerazione il "Contributo del Servizio giuridico del Consiglio sul progetto di accordo di pesca modificato e progetto di nuovo protocollo di pesca con il Marocco - compatibilità con la giurisprudenza della Corte".

La Danimarca e la Germania sottolineano costantemente che un accordo deve essere coerente con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16. La Danimarca e la Germania ritengono che il contenuto e la forma del suddetto contributo dimostrino che per il Servizio giuridico del Consiglio la sottoscrizione dell'accordo presentato è pienamente coerente con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16 e non pregiudica lo status del Sahara occidentale.

La Danimarca e la Germania reputano che lo status quo nel Sahara occidentale ostacoli lo sviluppo politico, economico e sociale nella regione del Maghreb. Pertanto, la Danimarca e la Germania continuano a sostenere il processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite per conseguire una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile per il Sahara occidentale.

Alla luce di quanto precede, la Danimarca e la Germania appoggiano l'adozione della decisione del Consiglio relativa al progetto di accordo di pesca modificato e progetto di protocollo di pesca.

Dichiarazione dell'Irlanda

L'Irlanda mette in rilievo l'importanza di un partenariato politico ed economico forte tra l'Unione europea e il Regno del Marocco.

L'Irlanda sottolinea l'importanza di rispettare il diritto dell'UE, del quale il diritto internazionale può essere considerato parte integrante, quando si negoziano accordi bilaterali. Abbiamo preso in attenta considerazione il "Contributo del Servizio giuridico del Consiglio sul progetto di accordo di pesca modificato e progetto di nuovo protocollo di pesca con il Marocco - compatibilità con la giurisprudenza della Corte".

L'Irlanda sottolinea costantemente che un accordo deve essere coerente con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16. Riteniamo che il contenuto e la forma del suddetto contributo dimostrino che per il Servizio giuridico del Consiglio la sottoscrizione dell'accordo presentato è pienamente coerente con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16 e non pregiudica lo status del Sahara occidentale. Pertanto, l'Irlanda continua a sostenere il processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite per conseguire una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile per il Sahara occidentale.

Alla luce di quanto precede, l'Irlanda appoggia l'adozione della decisione del Consiglio relativa al progetto di accordo di pesca modificato e progetto di protocollo di pesca.

Dichiarazione della Svezia

La Svezia esprimerà voto contrario alla decisione del Consiglio relativa all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco. Al momento dell'adozione del mandato in aprile, essa ha precisato che il sostegno della Svezia a un futuro accordo sarebbe dipeso dalla piena conformità di tale accordo al diritto internazionale, comprese le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le sentenze stabiliscono che l'attuazione degli accordi con il Marocco riguardanti il territorio del Sahara occidentale, e le acque adiacenti al suo territorio, deve ottenere il consenso del popolo del Sahara occidentale. La Svezia ha inoltre chiarito che, nel mandato, per "il popolo in questione" intende "il popolo del Sahara occidentale", in linea con le sentenze.

La Svezia ringrazia le istituzioni dell'UE per l'importante lavoro svolto nel corso dei negoziati, anche per quanto riguarda la conduzione del processo di consultazione. Apprezza le intense relazioni politiche ed economiche tra l'UE e il Marocco e continua a sostenere la cooperazione nel settore della pesca. Ribadisce che è fondamentale che il popolo del Sahara occidentale dia il consenso all'accordo. Dopo aver esaminato l'accordo e il processo condotto, la Svezia rileva che importanti organizzazioni che rappresentano il popolo del Sahara occidentale non hanno dato il loro consenso all'accordo. La Svezia conclude pertanto che non sono stati soddisfatti i requisiti giuridici della Corte di giustizia europea e non può quindi approvare l'accordo.

Dichiarazione della Commissione europea

Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Per quanto riguarda le decisioni relative alla firma e alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo, la Commissione sottolinea che per la conclusione dell'accordo e del protocollo sarà comunque necessaria l'approvazione del Parlamento europeo e che, pertanto, la precisa base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, che aveva proposto era più appropriata.

Tuttavia, al fine di agevolare una rapida conclusione dell'accordo e del protocollo nelle attuali circostanze di urgenza, la Commissione non si opporrebbe a un compromesso della presidenza in cui la base giuridica sia sostituita dall'articolo 43 del TFUE, con applicazione della stessa procedura di approvazione in conformità all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE.

Ciò non costituisce in alcun modo un precedente.

<i>Regolamento relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione</i> Regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione	14382/18
Dichiarazione della Danimarca e della Germania La Danimarca e la Germania mettono in rilievo l'importanza di un partenariato politico ed economico forte tra l'Unione europea e il Regno del Marocco. La Danimarca e la Germania sottolineano l'importanza di rispettare il diritto dell'UE, del quale il diritto internazionale può essere considerato parte integrante, quando si negoziano accordi bilaterali. Abbiamo preso in attenta considerazione il "Contributo del Servizio giuridico del Consiglio sul progetto di accordo di pesca modificato e progetto di nuovo protocollo di pesca con il Marocco - compatibilità con la giurisprudenza della Corte". La Danimarca e la Germania sottolineano costantemente che un accordo deve essere coerente con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16. La Danimarca e la Germania ritengono che il contenuto e la forma del suddetto contributo dimostrino che per il Servizio giuridico del Consiglio la sottoscrizione dell'accordo presentato è pienamente coerente con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16 e non pregiudica lo status del Sahara occidentale. La Danimarca e la Germania reputano che lo status quo nel Sahara occidentale ostacoli lo sviluppo politico, economico e sociale nella regione del Maghreb. Pertanto, la Danimarca e la Germania continuano a sostenere il processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite per conseguire una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile per il Sahara occidentale. Alla luce di quanto precede, la Danimarca e la Germania appoggiano l'adozione della decisione del Consiglio relativa al progetto di accordo di pesca modificato e progetto di protocollo di pesca.	

Dichiarazione dell'Irlanda

L'Irlanda mette in rilievo l'importanza di un partenariato politico ed economico forte tra l'Unione europea e il Regno del Marocco.

L'Irlanda sottolinea l'importanza di rispettare il diritto dell'UE, del quale il diritto internazionale può essere considerato parte integrante, quando si negoziano accordi bilaterali. Abbiamo preso in attenta considerazione il "Contributo del Servizio giuridico del Consiglio sul progetto di accordo di pesca modificato e progetto di nuovo protocollo di pesca con il Marocco - compatibilità con la giurisprudenza della Corte".

L'Irlanda sottolinea costantemente che un accordo deve essere coerente con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16. Riteniamo che il contenuto e la forma del suddetto contributo dimostrino che per il Servizio giuridico del Consiglio la sottoscrizione dell'accordo presentato è pienamente coerente con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16 e non pregiudica lo status del Sahara occidentale. Pertanto, l'Irlanda continua a sostenere il processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite per conseguire una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile per il Sahara occidentale.

Alla luce di quanto precede, l'Irlanda appoggia l'adozione della decisione del Consiglio relativa al progetto di accordo di pesca modificato e progetto di protocollo di pesca.

Dichiarazione della Svezia

La Svezia esprimerà voto contrario alla decisione del Consiglio relativa all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco. Al momento dell'adozione del mandato in aprile, essa ha precisato che il sostegno della Svezia a un futuro accordo sarebbe dipeso dalla piena conformità di tale accordo al diritto internazionale, comprese le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le sentenze stabiliscono che l'attuazione degli accordi con il Marocco riguardanti il territorio del Sahara occidentale, e le acque adiacenti al suo territorio, deve ottenere il consenso del popolo del Sahara occidentale. La Svezia ha inoltre chiarito che, nel mandato, per "il popolo in questione" intende "il popolo del Sahara occidentale", in linea con le sentenze.

La Svezia ringrazia le istituzioni dell'UE per l'importante lavoro svolto nel corso dei negoziati, anche per quanto riguarda la conduzione del processo di consultazione. Apprezza le intense relazioni politiche ed economiche tra l'UE e il Marocco e continua a sostenere la cooperazione nel settore della pesca. Ribadisce che è fondamentale che il popolo del Sahara occidentale dia il consenso all'accordo. Dopo aver esaminato l'accordo e il processo condotto, la Svezia rileva che importanti organizzazioni che rappresentano il popolo del Sahara occidentale non hanno dato il loro consenso all'accordo. La Svezia conclude pertanto che non sono stati soddisfatti i requisiti giuridici della Corte di giustizia europea e non può quindi approvare l'accordo.

Dichiarazione della Commissione europea

Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Per quanto riguarda le decisioni relative alla firma e alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo, la Commissione sottolinea che per la conclusione dell'accordo e del protocollo sarà comunque necessaria l'approvazione del Parlamento europeo e che, pertanto, la precisa base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, che aveva proposto era più appropriata.

Tuttavia, al fine di agevolare una rapida conclusione dell'accordo e del protocollo nelle attuali circostanze di urgenza, la Commissione non si opporrebbe a un compromesso della presidenza in cui la base giuridica sia sostituita dall'articolo 43 del TFUE, con applicazione della stessa procedura di approvazione in conformità all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE.

Ciò non costituisce in alcun modo un precedente.

Decisione del Consiglio che accetta la nomina dei revisori esterni della De Nederlandsche Bank
Decisione (UE) 2018/1890 del Consiglio, del 29 novembre 2018, che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda il revisore esterno della De Nederlandsche Bank
GU L 309 del 5.12.2018, pagg. 3-4

13805/18

Decisione del Consiglio nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
Decisione (UE) 2018/2059 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 329 del 27.12.2018, pagg. 13-19

13114/18

<i>Conclusioni su una futura strategia di politica industriale dell'UE</i> Conclusioni del Consiglio relative a "Una futura strategia di politica industriale dell'UE"	14832/18
<i>Conclusioni sulla governance dello Spazio europeo della ricerca</i> Conclusioni sulla governance dello Spazio europeo della ricerca	14989/18